

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLOCCHIO

INDICE		PAG.
	PAG.	
Missione:		
PRESIDENTE	120	area di villa Savoia e cessione a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato di una contigua area di proprietà comunale (721) 125
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		PRESIDENTE 125
Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1385)	120	ROSSI DI MONTELERA, <i>Relatore</i> 125
PRESIDENTE	120, 124, 125	Disegno di legge (Discussione e rinvio):
AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	123, 125	Sanatoria di infrazioni e di irregolarità formali in materia tributaria (1408)
COLUCCI	124	PRESIDENTE
GARZIA, <i>Relatore</i>	120, 122, 123	BERNARDINI
RUBINACCI	124	COLUCCI
SPAVENTA	122	GORIA, <i>Relatore</i>
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		PRESIDENTE
Cessione a titolo gratuito dallo Stato al comune di Roma della tenuta di Monte Antenne in Roma con la contigua		AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>
		PRESIDENTE
		AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>

	PAG.
ARNAUD, <i>Relatore</i>	126
COLUCCI	126
LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA	126
RUBBI EMILIO	127
RUBINACCI	127
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Modificazioni al regime fiscale degli spiriti (864)	127
PRESIDENTE	127, 129
VISCARDI, <i>Relatore</i>	128
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	129

La seduta comincia alle 10,30.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento che il deputato Antoni è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (Approvato dal Senato) (1385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 gennaio 1980.

Comunico che, in data odierna, la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, segnalando alla Commis-

sione di merito che all'articolo 1 sono previste, sia alla lettera a) che alla lettera b), le rivendite ordinarie di prima categoria vacanti del titolare, per il quale motivo sembra che alla lettera b) la dizione « la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi » dovrebbe essere riportata dopo le parole « rivendite ordinarie di prima categoria vacanti del titolare »; che all'articolo 7 parrebbe opportuno escludere i luoghi di cura, tenuto conto che i soggetti che potrebbero usufruire del servizio sono costretti a risiedere in detti luoghi.

L'onorevole Garzia ha facoltà di svolgere la relazione.

GARZIA, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione è non soltanto atteso ma anche necessario, poiché la situazione determinatasi in seguito all'applicazione dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1973, numero 312, che aboliva canoni e sovraccanoni, ha causato una serie di vuoti che questo provvedimento tende a colmare.

Prima di entrare nel merito del disegno di legge n. 1385 desidero fare un richiamo. — che del testo è già stato fatto al Senato ed è riecheggiano altre volte in questa Commissione — al fatto che il Parlamento abbia, nel tempo, provveduto per questa materia soltanto con leggi-tampone, emanandole via via che si presentavano situazioni di emergenza ed eludendo per altro il problema centrale nella gestione dei monopoli di Stato: quello della riorganizzazione e della ristrutturazione dell'azienda.

Nella passata legislatura furono presentate diverse proposte di legge — ricordo in particolare la n. 1215 dell'onorevole Bellocchio, la n. 96 dell'onorevole La Loggia ed altri e quella presentata dagli onorevoli Colucci ed altri — le quali furono discusse da questa Commissione, senza per altro andare oltre la fase della relazione. In questa legislatura, è stata presentata anche una proposta di legge dei deputati Bellocchio ed altri.

Ritengo, pertanto, che questa occasione sia opportuna per richiamare la necessità della riorganizzazione dell'azienda dei

monopoli, anche in relazione all'applicazione della normativa CEE, allo scopo di renderla più produttiva.

Se, però, continueremo a colmare le lacune di tale azienda ed a sanarne i problemi via via che affioreranno, essa non ne trarrà mai un vero giovamento.

Quanto al merito del provvedimento, esso tende al raggiungimento di alcuni obiettivi principali.

Il primo di tali obiettivi è quello di sanare la situazione che si è creata in seguito all'applicazione dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1973, n. 312, che aboliva canoni e sovraccanoni creando così una situazione di incertezza e di non sicura possibilità di assegnazione delle rivendite e dei magazzini.

Il secondo obiettivo è quello di chiarire meglio il problema delle chiusure domenicali nei casi in cui le rivendite siano collocate all'interno di pubblici esercizi.

Il terzo obiettivo è quello di risolvere una volta per tutte il problema dei trasporti, che ha destato grande attesa nella categoria interessata.

Il quarto e finale obiettivo del provvedimento è quello di riassetare la situazione di precarietà in cui si trovano attualmente molte rivendite e molti magazzini.

Premesso, pertanto, che nel periodo di tempo successivo all'applicazione della legge 6 giugno 1973, n. 312, l'assegnazione è stata fatta normalmente a reggenti provvisori, negli articoli 1 e 2 si propone di colmare i vuoti lasciati dalla legge suddetta stabilendo che le rivendite di nuova istituzione esistenti nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, le rivendite ordinarie di prima categoria vacanti di titolare, possano essere assegnate, mediante asta pubblica, « a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, la somma di denaro più elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento all'Amministrazione dei monopoli ».

Invece, le rivendite ordinarie di nuova istituzione, la cui asta o concorso siano

risultati deserti o infruttuosi, o le rivendite ordinarie di prima categoria vacanti del titolare, ovvero le rivendite vacanti del titolare rivestenti particolare importanza secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, possono essere assegnate a trattativa privata « a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del ministro delle finanze ».

L'articolo 1 precisa, inoltre, che in presenza di più aspiranti « è preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla commissione ».

Le rivendite escluse da questa elencazione sono assegnate « secondo le modalità già stabilite dagli articoli 21, secondo comma, 25, quinto e settimo comma, e 27 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 », che è la più recente ed organica legge che riguarda l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. Si fa riferimento, cioè, al concorso riservato agli invalidi di guerra ed alle vedove di guerra, salvo le disposizioni degli articoli 25 e 27 della succitata legge.

L'articolo 2 stabilisce che « le somme introitate dall'Amministrazione dei monopoli per il titolo indicato all'articolo 1 saranno versate in apposito capitolo del bilancio della stessa Amministrazione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »; è ovviamente una conseguenza del primo articolo.

Gli articoli 3 e 4 trattano della sanatoria, una questione che ha generato viva attesa sia in coloro che sono reggenti provvisori dei magazzini, sia nei creditori che potevano supporre un caso di vacanza nella gestione. In particolare l'articolo 3 stabilisce che « i reggenti provvisori dei magazzini con ammontare annuo di vendite netto inferiore a cinque miliardi di lire, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, qualora lo ri-

chiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». Lo articolo 4 tratta, in modo analogo, dei coadiutori dei magazzini.

In merito a questi due articoli vorrei fare una considerazione. Non sono riuscito a trovare una spiegazione logica all'aver posto un tetto di 5 miliardi alla possibilità di acquisire l'assegnazione in via definitiva, anche perché in realtà resterebbero esclusi solo cinque magazzini, i più grossi, per i quali sono state incontrate maggiori spese di impianto e che presentano maggiori difficoltà di gestione. Va poi considerato che per i magazzini all'ingrosso il rapporto tra giro di affari e spese (trasporti, personale, affitti, tutte spese verificate dal monopolio) dà l'aliquota di aggio: non riesco a capire perché, dal momento che il rapporto è inversamente proporzionale al giro di affari, si debba porre il tetto di cinque miliardi.

L'articolo 5, opportunamente, stabilisce che « Non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti »; ciò al fine di evitare un eccessivo uso della compravendita delle rivendite.

L'articolo 6 estende il trattamento di cui all'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 anche alle rivendite site in stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili. Il giudizio di idoneità per il rinnovo della gestione o dell'appalto è attribuito all'Ispettorato compartimentale unitamente a quello delle ferrovie dello Stato.

L'articolo 7 è sostitutivo del testo dell'articolo 23 della legge sopra citata, e costituisce una importante innovazione; il vecchio patentino, infatti, corrispondeva ad una autorizzazione transitoria (esercizio estivo, ad esempio) che rischiava di diventare permanente. Il nuovo articolo 23 stabilisce che: « Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita di tabacchi nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo o di cura o negli spacci cooperativi, con il sovrapprezzo stabilito dal regolamento di attuazione, e comunque non

superiore a lire 100 per pacchetto, del prezzo di tariffa, stabilita con decreto del Ministro delle finanze... ». Il secondo comma prevede che: « L'autorizzazione è effettuata a mezzo del patentino ».

In proposito sorgono due questioni. In primo luogo bisogna considerare che il sovrapprezzo di 100 lire privilegia il tabacco estero rispetto a quello nazionale in relazione al costo medio. Anche se c'è la dizione « fino a 100 lire », è chiaro che saranno sempre 100 lire.

Vi è poi la preoccupazione che questo sovrapprezzo incida sulla scala mobile, perché si tratta di generi di tabacco compresi nel « paniere ». A mio avviso tale preoccupazione può essere fugata se consideriamo che la rilevazione statistica, a norma della legge n. 825, non deve essere fatta nel caso eccezionale ma nelle rivendite normali.

SPAVENTA. È una sua opinione, anche se logica.

GARZIA, *Relatore*. Ritengo infatti che, essendo il sovrapprezzo collocato al di fuori del sistema ordinario di vendita ed essendoci un esplicito riferimento alle tabelle di cui alla legge n. 825 — che sono quelle che fanno il prezzo del monopolio —, la rilevazione statistica deve essere compiuta in situazioni normali. Ecco perché ritengo la mia argomentazione la più valida.

SPAVENTA. Spero che la commissione mista per la determinazione dei punti di contingenza accetti questa sua argomentazione.

GARZIA, *Relatore*. Molto dipenderà dal dibattito che avverrà in questa sede.

L'articolo 8 risolve una volta per tutte il problema del costo del trasporto dei generi di monopolio.

L'Amministrazione dei monopoli ha ottenuto, a suo tempo, l'autorizzazione ad effettuare esperimenti di trasporto gratuito. Pur tuttavia, non si riesce a capire come tale tipo di esperimenti possa essere inquadrato in una logica aziendale. Infatti,

chiunque conosca in qualche modo i problemi della conduzione aziendale non può non rimanere perplesso di fronte alla sperimentazione del trasporto. Ma certamente questo discorso sarà meglio approfondito nel corso della discussione sulle linee generali.

L'articolo 8, dunque, stabilisce la sostituzione dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 14 ottobre 1958 con un testo che consenta l'effettuazione del trasporto a carico della Amministrazione dei monopoli; e recita al quarto comma: « L'Amministrazione è autorizzata con decreto del ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione, a stabilire le modalità per lo svolgimento del servizio, direttamente o mediante società o cooperative di trasportatori abilitati ai sensi di legge ».

Questa normativa — il cui costo, come si dirà più avanti, a proposito dell'articolo 11, è stabilito in 15 miliardi di lire, a regime del 1982 — si presta a talune critiche.

Questo tipo di trasporto — nuovo fino ad un certo punto per l'azienda, poiché è stato effettuato in via sperimentale — avrebbe una propria logica se fosse effettuato direttamente od anche attraverso i magazzini; ma comincia, a mio avviso, a non avere molta logica se si considera l'ipotesi delle società e delle cooperative di autotrasportatori abilitati, perché avrebbe, col tempo, il risultato di aumentare ancora di più i costi a carico della Amministrazione dei monopoli.

Per quanto riguarda le cooperative ricordo ai colleghi come quelle che operavano all'interno dell'azienda dei monopoli abbiano finito per chiedere ed ottenere lo inserimento negli organici dell'Amministrazione dei monopoli di tutti i loro soci.

Pertanto, ritengo sia più opportuno ricorrere al trasporto diretto od a quello effettuato attraverso i magazzini.

L'articolo 9 contiene un'opportuna precisazione: che l'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556 — che stabiliva la chiusura domenicale delle rivendite di tabacchi — non abroga l'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 425, il quale stabilisce,

quanto alla chiusura dell'esercizio, che debba valere, nel caso di attività miste, l'attività prevalente. Purtroppo, quando approvammo la legge n. 556 non ci rendemmo conto del fatto che molte rivendite di tabacchi erano collocate all'interno di pubblici esercizi e, di conseguenza, della disparità cui avremmo dato luogo, riguardo alla chiusura domenicale, tra i proprietari dei pubblici esercizi ed i rivenditori di tabacchi.

Con l'articolo 9 di questo disegno di legge, si risolve il problema in termini equitativi stabilendo che l'esercizio debba seguire, nella chiusura domenicale, il criterio dell'attività prevalente.

L'articolo 10 propone una modifica del n. 2) dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, nel senso di sostituire le parole « della organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa » con le parole « delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative ».

L'articolo 11 stabilisce che per il 1982 il trasporto sia interamente a carico dell'Amministrazione dei monopoli, per un onere finanziario previsto in lire 15 miliardi.

Tuttavia desidero sapere dal rappresentante del Governo come si sia arrivati a stabilire una tale cifra.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con la sperimentazione che è stata compiuta.

GARZIA, *Relatore*. Desidero allora sapere come è avvenuta la sperimentazione.

Per altro, all'articolo 11 è scritto che all'onere finanziario per il 1982 si provvederà mediante corrispondente aumento della quota al fornitore di cui alle tabelle annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle quali mi sono riferito quanto ho parlato del prezzo ufficiale.

Mi sorge, a questo punto, un legittimo dubbio, poiché le tabelle alle quali si fa riferimento nell'articolo 11, sono divise in tre colonne: la prima colonna si riferisce al prezzo richiesto dal fornitore — e

allora ci si rende conto che, per quanto riguarda i tabacchi esteri, con questa operazione si recuperano 4 miliardi (che sono la quota relativa ai tabacchi esteri) —; la seconda colonna è ripartita in imposte di consumo ed imposte IVA; la terza colonna reca l'importo spettante all'imprenditore, cioè l'aggio. Vi è poi una quarta colonna, che riassume il totale dei costi.

Ora, se si opera una modifica del prezzo richiesto al fornitore si deve necessariamente ritoccare anche l'imposta di consumo; ma a questo punto è l'amministrazione dei monopoli a rimetterci. Se, invece, non si ritocca l'imposta di consumo, né l'IVA, né l'aggio, bisogna ritoccare il prezzo al consumatore; e allora la situazione diventa preoccupante.

L'articolo 12, infine, precisa opportunamente che sono abrogate le disposizioni della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni di cui al provvedimento in discussione.

A questo punto, ritengo di poter invitare la Commissione ad esprimere parere favorevole sul provvedimento, poiché risponde alla viva attesa che si è creata nella categoria interessata. Tuttavia, poiché le questioni che ho sollevato hanno un certo fondamento, ritengo sia opportuna la costituzione di un Comitato ristretto perché si giunga ad una migliore formulazione di alcuni articoli.

COLUCCI. Le questioni sollevate dal relatore sono complesse e concordo sulla necessità di un esame più approfondito, in sede di Comitato ristretto, delle eventuali conseguenze che tale normativa può avere sulla « scala mobile » e, quindi, sul processo inflazionistico.

Vorrei tuttavia fare una considerazione di ordine generale. Sono più di cinque anni, cioè da quando ci siamo adeguati alla normativa europea, che parliamo della ristrutturazione dell'azienda dei monopoli; di fatto, poi, continuiamo ad emanare provvedimenti parziali.

Il Comitato ristretto, al termine dei suoi lavori, dovrà arrivare a determinate conclusioni che affrontino il problema ge-

nerale della distribuzione e della produttività dell'azienda dei monopoli.

Pertanto, con queste osservazioni, aderisco a nome del gruppo socialista alla proposta di nominare un Comitato ristretto per l'esame degli articoli.

RUBINACCI. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Il relatore ha svolto le sue considerazioni partendo da una premessa che condivido, cioè quella della riforma dell'azienda.

In questo ramo del Parlamento avevamo già iniziato l'esame di tre proposte di legge di riforma generale, ma la discussione fu sospesa in attesa che il Governo presentasse, come si era impegnato a fare, un disegno di legge da confrontare con i progetti di iniziativa parlamentare. È intervenuta la fine anticipata della legislatura, ne è iniziata una nuova e non abbiamo né il « libro bianco » preannunciato dal sottosegretario Tambroni, né un disegno di legge di riforma organica.

Oggi, dovendo armonizzare il regime fiscale per adeguarlo a quello comunitario, per l'ennesima volta viene seguita la « politica del carciofo »; togliamo foglia dopo foglia ma non arriviamo al cuore.

Entrando nel merito dell'articolato, devo notare che l'articolo 8, concernente la distribuzione, disattende le proposte del gruppo comunista che, all'articolo 3, propone la riappropriazione della distribuzione da parte dell'azienda di Stato; non possiamo consentire la possibilità di provvedere alla distribuzione attraverso cooperative.

In secondo luogo, lasciando impregiudicata la più ampia problematica sollevata dal relatore, ritengo che l'articolo 7 non dovrebbe comprendere i luoghi di cura, dove vanno i meno abbienti, ed in questa convinzione sono confortato dal parere della I Commissione.

Infine, concordo con il relatore sulla necessità di costituire un Comitato ristretto per l'esame degli articoli.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di costituire un Comitato ristretto.

(È approvata).

Comunico che il Comitato ristretto è costituito dai deputati Bellocchio, Conchiglia Calasso Cristina, Citterio, Garzia, Gottardo, Colucci, Santagati, Spaventa, Gunnella e Ciampaglia.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Cessione a titolo gratuito dallo Stato al comune di Roma della tenuta di Monte Antenne in Roma con la contigua area di villa Savoia e cessione a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato di una contigua area di proprietà comunale (721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessione a titolo gratuito dallo Stato al comune di Roma della tenuta di Monte Antenne in Roma con la contigua area di villa Savoia e cessione a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato di una contigua area di proprietà comunale ».

L'onorevole Rossi di Montelera ha facoltà di svolgere la relazione.

ROSSI DI MONTELERA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, composto di due articoli, autorizza il trasferimento a titolo gratuito dello Stato al comune di Roma della tenuta di Monte Antenne e della contigua area di villa Savoia, ed in pratica formalizza una situazione di fatto già verificatasi successivamente alla soluzione della vertenza sull'eredità di re Vittorio Emanuele II.

La soluzione della vertenza, infatti, aveva portato all'attribuzione allo Stato delle

proprietà di villa Savoia e della tenuta di Monte Antenne, che vennero destinate ad uso di parco pubblico, gestite dal comune di Roma, mentre una piccola parte del terreno di villa Savoia, appartenente al comune di Roma ed attigua alle proprietà suddette, venne destinata alla costruzione di una caserma di carabinieri.

A questo punto il Governo presentò un disegno di legge — che poi decadde per la fine anticipata della legislatura — tendente a sanare questa situazione mediante una permuta a titolo gratuito con la cessione, da un lato, dallo Stato al comune di Roma dei terreni di Villa Savoia e di Monte Antenne, come indicati dall'elencazione di particelle contenuta nel disegno di legge in discussione; dall'altro l'accettazione della cessione a titolo gratuito, da parte del comune di Roma, del terreno di sua proprietà, oltre alla particella nella quale è situata la caserma dei carabinieri.

Si tratta, pertanto, della formalizzazione di una situazione già in atto. Non posso, quindi, che raccomandare alla Commissione di approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Poiché non è ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione bilancio, il seguito della discussione per l'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia tributaria (1408).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia tributaria ».

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MARZO 1980

L'onorevole Gorla ha facoltà di svolgere la relazione.

GORIA, *Relatore*. Questo disegno di legge segue a diverse iniziative di parlamentari, assegnate però in sede referente, le ultime delle quali hanno trovato proprio in questa Commissione un'eco durante la discussione per la conversione del decreto-legge n. 660.

Il provvedimento in discussione è però alquanto riduttivo rispetto a quelle iniziative legislative; il che mi spinge a chiedere alla Commissione, al fine di consentire lo svolgimento di una relazione e di una discussione sulle linee generali ampia ed articolata lungo tutto l'arco delle proposte presentate, di procedere alla nomina di un Comitato ristretto che esamini dettagliatamente tutti i temi affrontati in discussioni diverse.

BERNARDINI. Il gruppo comunista si dichiara favorevole alla richiesta del relatore di nominare un Comitato ristretto per un più organico esame delle diverse proposte in materia.

COLUCCI. Anche il gruppo socialista è favorevole alla nomina di un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Di fronte alle richieste avanzate or ora dal relatore e dai gruppi comunista e socialista, riterrei opportuno il ricorso alla nomina di un Comitato ristretto per un migliore recepimento dei temi affrontati nelle varie discussioni sull'argomento.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, oltre al relatore, onorevole Gorla, i deputati Antoni, Baldelli, Bernardini, Forte Francesco, Gottardo, Gunnella, Ciampaglia, Santagati e Spaventa.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi (Approvato dal Senato) (1421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi», già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 febbraio 1980.

L'onorevole Arnaud ha facoltà di svolgere la relazione.

ARNAUD, *Relatore*. Si tratta, in sostanza, di adeguare l'imposta sugli spettacoli sportivi — ed in particolare su quelli organizzati e svolti sotto il controllo del CONI o di altri enti di propaganda sportiva — al processo inflazionistico ed all'aumento dei costi generali delle società sportive.

L'articolo unico di cui il disegno di legge si compone modifica non già la normativa bensì soltanto le aliquote dell'imposta. Si passa infatti, ad esempio, dal 4 per cento su corrispettivi fino a 2 mila lire al 4 per cento su corrispettivi fino a 3.150 lire.

Il provvedimento tende a favorire le società, sportive, le quali stanno incontrando, in questi tempi, crescenti difficoltà.

Pertanto, invito la Commissione ad approvare sollecitamente questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA. Il gruppo comunista si dichiara favorevole al disegno di legge, convinto com'è che lo sport rappresenta un elemento positivo nella vita delle masse e che debba, se mai, essere privato di quelle punte estreme di competitività che troppe volte caratterizzano negativamente le manifestazioni sportive nel nostro paese.

COLUCCI. Il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge n. 1421 perché, dopo le modifiche apportate dal Senato, risponde alle esigenze che sono sta-

te fatte presenti dagli enti di promozione sportiva relativamente alle aliquote sui costi dei biglietti, che attualmente incidono sulle piccole e medie società.

Il provvedimento, cioè, tende a favorire le organizzazioni sportive; è questa una linea politica che il nostro gruppo condivide, perché riteniamo sia opportuno avvicinare alla pratica sportiva non solo le masse giovanili, ma anche i cittadini che non sono direttamente interessati allo sport, anche attraverso manifestazioni organizzate, ad esempio, dai CRAL e dalle associazioni di adulti ed anziani.

RUBINACCI. Condivido la motivazione di fondo del provvedimento, cioè rendere più popolari gli spettacoli sportivi. Pertanto, esprimerò un voto favorevole alla sua approvazione.

RUBBI EMILIO. Preannuncio il voto favorevole gruppo della democrazia cristiana, associandomi alle considerazioni già esposte dall'onorevole Arnaud.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto di competenza del ministero delle finanze desidero rilevare che questo disegno di legge mira ad elevare in misura contenuta il valore massimo degli scaglioni di prelievo fiscale entro cui si colloca il costo del biglietto di ingresso per gli spettacoli sportivi.

Considerato il fatto che è prevedibile un aumento del prezzo dei biglietti pari almeno al 20 per cento, non si dovrebbe verificare una riduzione del gettito della imposta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

L'articolo unico della legge 5 dicembre 1975, n. 65, è sostituito dal seguente:

« Per le manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il controllo del

CONI e degli enti di propaganda e di promozione sportiva, l'imposta sugli spettacoli, di cui al punto 2) della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è dovuta nelle seguenti misure, se negli impianti sportivi, o nelle aree ove si svolgono spettacoli sportivi, almeno il 40 per cento dei posti è destinato a biglietti fino a lire 3.150 nette:

corrispettivi fino a lire 3.150 nette, il 4 per cento;

corrispettivi da lire 3.151 nette fino a lire 13.000 nette, il 15 per cento;

corrispettivi da lire 13.001 nette fino a lire 18.000 nette, il 20 per cento;

corrispettivi da lire 18.001 nette fino a lire 25.000 nette, il 25 per cento;

corrispettivi oltre lire 25.000 nette, il 50 per cento.

Per l'applicazione della presente legge agli spettacoli sportivi svolti in palestre, palazzi dello sport ed altri impianti chiusi, la riserva dei posti per biglietti fino a lire 3.150 nette deve corrispondere almeno al 20 per cento dei posti disponibili.

Per gli spettacoli sportivi per i quali il prezzo dei biglietti è fissato fino a lire 3.150 nette, l'imposta per i primi mille biglietti è dovuta nella misura dell'1 per cento ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime fiscale degli spiriti (864).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti ».

Ricordo che, nella seduta del 16 gennaio era stata chiusa la discussione sulle

linee generali ed era stato nominato un comitato ristretto per l'esame degli articoli.

L'onorevole Viscardi ha facoltà di riferire sui lavori del comitato ristretto.

VISCARDI, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto, dopo un ampio dibattito, è stato registrato un ampio consenso, salvo che per due problemi, in merito ai quali sono state avanzate ipotesi e soluzioni alternative.

Come già ho avuto modo di rilevare, è necessaria ed urgente l'approvazione di questo provvedimento, dal momento che esso costituisce l'adeguamento della nostra legislazione a quella comunitaria; ciò al fine di evitare un giudizio presso la Corte di giustizia.

Il Comitato ristretto ha predisposto alcuni emendamenti al testo originario del disegno di legge, ed uno dei punti sui quali non è stato trovato un accordo è proprio l'emendamento 1. 1 che tende a mettere su un piano di parità il prodotto nazionale rispetto a quello di importazione; infatti mentre nel nostro paese il pagamento dell'imposta di fabbricazione avviene immediatamente, nel momento in cui l'alcole passa in lavorazione, i diritti doganali vengono pagati con un differimento di trenta giorni. Nel corso della discussione in sede di comitato ristretto è stato rilevato che questa disparità esiste anche in altri settori della produzione.

In conseguenza dell'eliminazione degli abbuoni esistenti, pertanto, è stata avanzata l'esigenza di impegnare il Governo ad una sanatoria che comprendesse anche gli altri settori per i quali esiste questa disparità di trattamento tra pagamento della imposta di fabbricazione e pagamento dell'imposta di confine. È stato altresì preannunciato da parte del gruppo comunista che, qualora i presentatori dell'emendamento 1. 1 insistessero nella votazione, sarà fatta richiesta di rimessione in aula del disegno di legge; ciò comporterebbe - a causa del numero rilevante di provvedimenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ed a causa dell'incertezza delle prospettive poli-

tiche - l'eventualità che il disegno di legge non venga mai approvato.

Il gruppo della democrazia cristiana ritiene di estrema importanza una rapida approvazione del provvedimento e pertanto, qualora fosse ribadita in questa sede l'intenzione di chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea, il relatore invita i presentatori dell'emendamento 1. 1 a ritirarlo, essendo preminente l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge.

Proseguendo nell'esame degli emendamenti esaminati dal Comitato ristretto, vorrei rilevare che esiste un problema di forma per quanto riguarda il subemendamento 3, 4, sostitutivo dell'emendamento 3. 3, i cui firmatari sono gli onorevoli Gorìa e Rossi di Montelera. In merito l'onorevole Bellocchio ha preannunciato, nel corso della discussione in Comitato ristretto, un proprio emendamento, tendente a semplificare i controlli.

Per quanto ho avuto modo di capire, non essendo stato ancora formalizzato, lo emendamento Bellocchio fa sorgere alcune perplessità sulla sua applicazione per cui, qualora il presentatore dell'emendamento insistesse sulla necessità di un testo alternativo, potrei farmi carico di trovare una soluzione che, recependo la sostanza dei due emendamenti - di cui uno è stato presentato ed un altro è *in pectore* - possa soddisfare sia gli onorevoli Gorìa e Rossi di Montelera che l'onorevole Bellocchio.

Devo informare i colleghi della Commissione che in sede di Comitato ristretto sono stati esaminati e ritenuti validi alla unanimità un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4 ed un articolo aggiuntivo 4-bis, entrambi presentati dal Governo. Inoltre, sempre in sede di Comitato ristretto, un articolo aggiuntivo 5-bis presentato dall'onorevole Publio Fiori è stato sostituito, all'unanimità, da un altro testo.

Infine è sorto, sempre in seno al Comitato ristretto, un problema di interpretazione in ordine alla legge 18 agosto 1978, n. 506, per quanto riguarda gli alcoli contenuti nei prodotti finiti. Poiché l'ammi-

nistrazione ha operato, innovando un comportamento precedente, si sono verificate alcune insolvenze e mancate denunce da parte dei produttori e dei commercianti. Pertanto, il Comitato ristretto ha ritenuto di aggiungere al provvedimento un articolo con il quale si riaprono i termini, allo scopo di non fare incorrere, allo stato, gli evasori, nelle pene previste per la loro mancanza, tenuto conto dell'innovazione attuata dagli uffici in ordine alla tassazione degli alcoli contenuti nei prodotti finiti. Tale articolo aggiuntivo è stato poi tradotto in un emendamento 6. 01, che non è ancora agli atti della Commissione perché vi è stata, da parte del Comitato ristretto, una riserva di presentare un testo definitivo.

PRESIDENTE. Desidero confermare che il gruppo comunista - del quale mi faccio ora portavoce - chiederebbe la rimessione all'Assemblea del provvedimento nel caso in cui venissero mantenuti emendamenti in materia di pagamenti differiti.

Inoltre, poiché l'emendamento preannunciato dall'onorevole Viscardi al termine della sua esposizione è giunto solo ora alla presidenza, ritengo opportuno proporre un rinvio del seguito della discussione, per dare modo ai componenti la Commissione di esaminare attentamente il testo delle modifiche proposte dal Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1421, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta.

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi » (1421).

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arnaud, Bernardini, Borgoglio, Citterio, Colucci, Conchiglia Calasso Cristina, D'Alema, De Cosmo, Garzia, Giura Longo, Goria, Gottardo, Gunnella, Laganà, Lanfranchi Cordioli Valentina, Mannino, Rende, Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Rubinacci, Russo Giuseppe, Toni, Usellini, Viscardi.

Si è astenuto:

Spaventa.

È in missione:

Antoni.

La seduta termina alle 11,45.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. TEODOSIO ZOTTA